

ACCORDO ATTUATIVO AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L. 241/1990 TRA L'UNIONE DEI COMUNI TERRE DI PIANURA E L'UNIONE TERRE DI CASTELLI PER LA GESTIONE CONGIUNTA DEL SERVIZIO DI LOG DEGLI AMMINISTRATORI DI SISTEMA

L'anno duemilaventisei (2026) addì ventotto (28) del mese di aprile con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

- l'Unione di Comuni Terre di Pianura, costituita con atto Rep. N. 6563 del 28.01.2010 (di seguito denominata Unione Terre di Pianura), rappresentata dal Presidente pro-tempore ROBERTA BONORI, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 16/04/2026, immediatamente eseguibile

E

- l'Unione Terre di Castelli, rappresentata dal Presidente pro-tempore IACOPO LAGAZZI, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 09/04/2026, immediatamente eseguibile

PREMESSO CHE

- L'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede, fra l'altro, che:
 1. ...(omissis)... le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
 2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3.
- Il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 (doc. web n. 1577499) e s.m.i. prescrive l'adozione di sistemi per la registrazione cronologica (log), inalterabile e sicura degli accessi logici e delle azioni compiute dagli Amministratori di Sistema sui sistemi critici.
- Per garantire la massima sicurezza, inalterabilità e integrità di tali registrazioni, è raccomandato che i file di log siano archiviati e conservati in server e datacenter distinti e fisicamente separati da quelli in cui operano i sistemi e gli amministratori monitorati.

- L'opportunità di definire e disciplinare, in modo condiviso, una soluzione tecnica di reciprocità per assolvere a tale obbligo normativo, ottimizzando le risorse tecnologiche a disposizione dei due Enti, può qualificarsi come di interesse comune ai sensi del richiamato art. 15 della legge n. 241/90.

Tutto ciò premesso.

ART. 1

Oggetto dell'accordo

Il presente accordo regola i rapporti per la gestione delle attività tecnico-amministrative e informatiche relative al servizio di conservazione dei log degli Amministratori di Sistema, mediante un'architettura di "log management incrociato". Nello specifico, le parti si impegnano reciprocamente a:

1. **Hosting incrociato:** L'Unione Terre di Castelli ospiterà all'interno del proprio datacenter il server di raccolta log di proprietà dell'Unione Terre di Pianura, il quale riceverà in via continuativa e sicura i dati provenienti dai client e dai sistemi dell'Unione Terre di Pianura. Specularmente, l'Unione Terre di Pianura ospiterà nel proprio datacenter il server dell'Unione Terre di Castelli per le medesime finalità.
2. **Segregazione:** Garantire la totale segregazione logica e di rete dei server ospitati, assicurando l'inalterabilità dei log e prevenendo qualsiasi possibilità di manipolazione locale dei dati registrati.

ART. 2

Individuazione dei compiti e dei ruoli

Ciascun Ente rimane proprietario esclusivo del proprio server di log, del relativo software (compresa la contrattualizzazione di eventuali licenze) e dei dati in esso contenuti. Ciascun Ente si occuperà della relativa configurazione, aggiornamento e manutenzione logica del server dell'altro Ente che ospita presso il proprio Datacenter. Nello specifico l'Unione dei Comuni Terre di Pianura configura, aggiorna e si occupa della manutenzione del server di proprietà dell'Unione Terre di Castelli che ospita sul proprio Datacenter. Viceversa l'Unione Terre di Castelli configura, aggiorna e si occupa della manutenzione del server di proprietà dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura che ospita sul proprio Datacenter.

L'Ente ospitante (in logica di "housing/hosting") si impegna a fornire:

- Spazio fisico/virtuale adeguato all'interno del proprio datacenter;
- Continuità di alimentazione elettrica e condizionamento;

- Connettività di rete protetta (es. tramite tunnel VPN site-to-site) per consentire al server ospitato di dialogare esclusivamente con la rete dell'Ente proprietario;
- Misure di sicurezza fisica e perimetrale per impedire accessi non autorizzati all'hardware/macchina virtuale ospitata.

ART. 3

Rapporti finanziari tra gli Enti

L'architettura basata sulla reciprocità e sul mutuo scambio di servizi tecnici garantisce un equo bilanciamento degli oneri tra le parti. Pertanto, per l'attuazione del presente accordo **non sono previsti costi, trasferimenti di fondi o oneri finanziari** a carico di nessuna delle due Unioni nei confronti dell'altra. Ciascun Ente sosterrà autonomamente le spese relative all'acquisto, licenza e configurazione del proprio sistema di log management, nonché i costi ordinari del proprio datacenter.

ART. 4

Controlli, Governance, impegni reciproci e garanzie

Le Unioni si obbligano a verificare periodicamente l'andamento del presente accordo e si impegnano a mettere a disposizione tutte le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività descritte e a segnalare tempestivamente, tramite i rispettivi referenti dei Sistemi Informativi (SIA), eventuali problemi tecnici (es. cadute di connettività, malfunzionamenti hardware) che possano compromettere il corretto funzionamento della raccolta log.

ART. 5

Forme di consultazione

Le Unioni possono attivare forme di monitoraggio delle attività oggetto del presente accordo nelle modalità e forme eventualmente individuate e concordate tra i rispettivi Uffici SIA coinvolti, anche tramite incontri tecnici periodici.

ART. 6

Durata e recesso

Il presente accordo ha validità dal 01/05/2026 al 30/04/2029. Le parti hanno facoltà di recedere in via anticipata dal presente accordo a mezzo PEC e con un preavviso di almeno 120 giorni, al fine di consentire alla controparte di riorganizzare la propria infrastruttura di log management, senza che ciò comporti l'addebito di penali o risarcimenti.

ART. 7

Protezione dei dati personali

Ciascuna Unione rimane Titolare esclusivo del trattamento dei dati personali (log, indirizzi IP, tracciamenti) generati dai propri dipendenti e conservati all'interno del proprio server. Per quanto concerne le attività di mero hosting fisico/virtuale, fornitura di connettività e sicurezza perimetrale del server altrui, ciascun Ente agirà per conto dell'altro. A tal fine, le parti concordano espressamente che **la formale nomina reciproca a "Responsabile esterno del trattamento dei dati" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) è demandata alla sottoscrizione di un successivo e specifico atto**, che dovrà in ogni caso essere stipulato dai rispettivi legali rappresentanti (o dirigenti delegati) precedentemente all'attivazione tecnica dei flussi di rete e all'avvio operativo del servizio.

ART. 8

Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra le parti, anche nel caso di difforme e contrastante interpretazione in merito al presente accordo, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria tra le parti. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, verrà devoluta all'autorità giurisdizionale competente.

ART. 9

Registrazione

Il presente accordo sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi delle vigenti norme in materia di imposta di registro. Le Amministrazioni sono esenti dal pagamento dell'imposta di bollo.

ART. 10

Norme finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo si rimanda ai rispettivi Statuti, alle norme in materia di rapporti fra Enti Locali previste dalle leggi regionali e statali in materia e, in generale, al Codice Civile e alla normativa vigente.

Letto approvato e sottoscritto,

Per l'Unione dei Comuni Terre di Pianura Il Presidente pro-tempore *



ROBERTA BONORI
28.04.2026 11:37:49
GMT+02:00

IACOPO LAGAZZI
UNIONE TERRE DI
CASTELLI/02754930366
28.04.2026 14:24:36
GMT+02:00

Per l'Unione Terre di Castelli Il Presidente pro-tempore *



** Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate e s.m.i., il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*